

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA E DI
PARRUCCHIERE MISTO**

(Articolo 29 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12)

Approvato con deliberazione C.C. n° 4 dd. 31.05.2004, esecutiva ai sensi di legge

Ripubblicato all'Albo pretorio comunale dal 15.07.2004 al 30.07.2004 ai sensi dell'art. 67 comma 6 dello Statuto comunale vigente

INDICE

Art. 01	Oggetto del Regolamento	Pag. 02
Art. 02	Attività di estetista - Definizione	Pag. 02
Art. 03	Attività di parrucchiere misto - Definizione	Pag. 02
Art. 04	Conseguimento della qualificazione professionale di estetista	Pag. 02
Art. 05	Conseguimento della qualificazione professionale di parrucchiere misto	Pag. 03
Art. 06	Possesso dei requisiti professionali	Pag. 03
Art. 07	Superfici minime e norme igienico – sanitarie dei locali	Pag. 03
Art. 08	Norme di igiene e linee guida comportamentali	Pag. 04
Art. 09	Esercizio dell'attività	Pag. 05
Art. 10	Attività mista	Pag. 06
Art. 11	Vendita di prodotti cosmetici	Pag. 06
Art. 12	Attività di tatuaggio e piercing	Pag. 06
Art. 13	Autorizzazione amministrativa all'apertura di nuove attività o al trasferimento di sede di attività già esistenti	Pag. 07
Art. 14	Ampliamento o riduzione della superficie di vendita	Pag. 08
Art. 15	Cessione di azienda in gestione o in proprietà	Pag. 08
Art. 16	Disciplina relativa alla denuncia di inizio di attività per subingresso	Pag. 09
Art. 17	Variazioni del direttore dell'impresa	Pag. 09
Art. 18	Variazioni relative alle attrezzature ed agli apparecchi elettromeccanici	Pag. 09
Art. 19	Sospensioni e cessazioni dell'attività	Pag. 10
Art. 20	Decadenza delle autorizzazioni	Pag. 10
Art. 21	Orari e giornate di chiusura	Pag. 10
Art. 22	Tariffe	Pag. 10
Art. 23	Sanzioni	Pag. 11
Art. 24	Ricorsi	Pag. 11
Art. 25	Abrogazioni di precedenti disposizioni	Pag. 11
Art. 26	Esercizi esistenti	Pag. 12
Art. 27	Entrata in vigore del Regolamento	Pag. 12
	Allegato "A"	Pag. 13
	Allegato "B"	Pag. 15
	Allegato "C"	Pag. 16

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina ai sensi della Legge Regionale 22 aprile 2002 n. 12 l'attività di estetista e di parrucchiere misto, siano esse esercitate da impresa individuale o da società, sia in forma artigiana che non artigiana, svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito.

2. Per quanto concerne la definizione di impresa artigiana ci si richiama al Capo I della Legge Regionale 22 aprile 2002 n. 12, che viene integralmente riportato all'allegato "A" del presente Regolamento.

Art. 2

Attività di estetista - Definizione

1. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione degli inestetismi presenti.

2. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'allegato "B" del presente Regolamento, allegato corrispondente a quello della Legge Regionale 22 aprile 2002 n. 12, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 713.

3. Le predette disposizioni si applicano anche ai soggetti che svolgono l'attività di estetista utilizzando esclusivamente uno o più apparecchi di cui all'allegato "B" del presente Regolamento, allegato corrispondente a quello della Legge Regionale 22 aprile 2002 n. 12.

4. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette a finalità specificatamente ed esclusivamente di carattere terapeutico.

Art. 3

Attività di parrucchiere misto – Definizione

1. L'attività di parrucchiere misto può essere esercitata sia su persone di sesso maschile, sia su persone di sesso femminile.

2. L'attività di parrucchiere misto comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sui capelli e sulla barba e, in particolare, il servizio di taglio dei capelli, l'esecuzione di acconciature, la colorazione e la

decolorazione, il servizio di taglio della barba, l' applicazione di parrucche e ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico del capello e della barba.

3. Come previsto dall' art. 77, comma 2, della Legge Regionale 22 aprile 2002, n. 12, le autorizzazioni già rilasciate dai Comuni ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 161, per l' esercizio dell' attività di barbiere, acconciatore, parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna, parrucchiere misto si intendono idonee allo svolgimento dell' attività di parrucchiere misto.

Art. 4

Conseguimento della qualificazione professionale di estetista

1. La qualificazione professionale di estetista si consegue, dopo l' adempimento dell' obbligo scolastico, mediante il superamento di un esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento, in alternativa, di:

- a) un corso di formazione professionale seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso un' impresa di estetista;
- b) un anno di attività lavorativa qualificata presso un' impresa di estetista in qualità di dipendente o collaboratore familiare, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria e seguito da un apposito corso integrativo di formazione teorica;
- c) un periodo non inferiore a tre anni di attività lavorativa qualificata presso un' impresa di estetista in qualità di dipendente, di collaboratore familiare o di socio, seguito da un apposito corso integrativo di formazione teorica.

2. I periodi lavorativi di cui al comma 1 devono essere svolti nel corso dei cinque anni antecedenti alla richiesta di autorizzazione o alla denuncia di inizio attività e sono accertati dal Comune.

Art. 5

Conseguimento della qualificazione professionale di parrucchiere misto

1. La qualificazione professionale di parrucchiere misto si consegue, dopo l' adempimento dell' obbligo scolastico, in alternativa, mediante:

- a) lo svolgimento di due anni di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente a tempo pieno o collaboratore familiare o di socio presso un' impresa di parrucchiere;
- b) lo svolgimento di un regolare periodo di apprendistato, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria;
- c) il superamento di un esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento di un corso di formazione professionale, comprendente anche periodi formativi presso un' impresa di parrucchiere.

2. I periodi lavorativi di cui al comma 1 devono essere svolti nel corso dei cinque anni antecedenti alla richiesta di autorizzazione o alla denuncia di inizio attività e sono accertati dal Comune.

Art. 6

Possesso dei requisiti professionali

1. Chiunque intenda svolgere l' attività di estetista o di parrucchiere misto deve essere in possesso della rispettiva qualifica professionale di cui agli articoli 4 e 5 del presente Regolamento.
2. Se l' attività è svolta da impresa artigiana la qualifica professionale di estetista deve essere posseduta:
 - a) dalla maggioranza dei soci, ovvero uno in caso di due soci, se trattasi di società cooperativa, di piccola società cooperativa o di società in nome collettivo;
 - b) dalla maggioranza dei soci accomandatari, ovvero uno nel caso di due soci, se trattasi di società in accomandita semplice;
 - c) dal socio unico, se trattasi di società a responsabilità limitata con un unico socio;
 - d) dalla maggioranza dei soci, ovvero uno in caso di due soci, se trattasi di società a responsabilità limitata con pluralità di soci.
3. Se l' attività è svolta da impresa non artigiana questa deve indicare il soggetto, in possesso della qualificazione professionale, cui viene affidata la direzione dell' esercizio. Nessuno può essere preposto alla direzione di più di un esercizio.
4. I soci, i collaboratori familiari e i dipendenti che esercitano professionalmente le attività di estetista o di parrucchiere misto devono essere in possesso della relativa qualificazione professionale.

Art. 7

Superfici minime e norme igienico - sanitarie dei locali

1. Per l' attività di parrucchiere misto va prevista, esclusa la superficie dei servizi igienici, una superficie minima di mq. 15 per due postazioni di lavoro e mq. 5 per ogni altra postazione in più.
2. Per l' attività di estetista va prevista, esclusa la superficie dei servizi igienici, una superficie minima di mq. 15 per una postazione di lavoro e mq. 5 per ogni altra postazione in più ed una zona o sala d' attesa che può essere compresa nei mq. 15 della prima postazione di lavoro. Qualora la tipologia dell' attività preveda la suddivisione in box, questi devono avere una superficie minima di mq. 5 e possono essere suddivisi con pareti divisorie anche di tipo mobile che raggiungano al massimo i due metri di altezza e costituite da materiale facilmente lavabile e disinfettabile; le pareti possono essere costituite da tendaggi che devono essere del tipo ignifugo qualora siano presenti apparecchi elettrici.
3. Nei locali con superficie totale pari o inferiore a 30 mq. deve trovarsi a disposizione della clientela un servizio igienico, a norma per disabili; nei locali con superficie superiore a 30 mq. dovranno essere realizzati due servizi igienici, uno dei quali idoneo per disabili. I lavandini dei servizi igienici devono essere muniti di

acqua corrente calda e fredda e dotati di comandi non manuali, questi ultimi solamente per gli estetisti. Nell' attività estetica va prevista una doccia per gli utenti ogni 4 box od ogni 4 postazioni di lavoro.

4. Nell' ambito delle attività estetiche i box devono essere dotati di lavandini in maiolica con acqua corrente calda e fredda qualora negli stessi vengano effettuate manipolazioni.

5. Nell' ambito delle attività di parrucchiere misto le attrezzature lava-capelli, dotate di scarico regolamentare, dovranno essere in numero adeguato all' organizzazione del servizio.

6. Qualora nell' esercizio venga effettuata attività di pedicure lo stesso dovrà essere munito di un numero di vaschette lava-piedi adeguato all' organizzazione del servizio.

7. I locali in cui si esercitano le attività di parrucchiere misto ed estetista devono essere indipendenti da abitazioni, compresa quella dell' esercente, ed avere accesso diretto dall' esterno o da ambienti destinati nell' edificio ad uso comune.

8. I locali devono essere ben illuminati ed areati naturalmente, come previsto dal Regolamento Edilizio; possono essere prescritti accorgimenti idonei ad assicurare un ricambio d' aria sufficiente per evitare il concentrarsi di prodotti tossici, in relazione all' eventuale uso nelle lavorazioni di sostanze chimiche.

9. Nei locali in cui si svolge l' attività ed in quelli accessori i pavimenti e le pareti, fino all' altezza di 2 mt., devono essere rivestiti di materiale impermeabile e lavabile che ne consenta la pulizia e la disinfezione.

10. Tutti i locali, compresi quelli di servizio, devono essere tenuti nelle massime condizioni di pulizia ed igiene.

11. L' arredamento dei locali deve essere tale da permettere una completa pulizia giornaliera ed una accurata disinfezione dei mobili e delle attrezzature di servizio.

12. Nel caso di case di cura, caserme, strutture ricettive sociali si ritiene che, qualora non siano aperti al pubblico, ma esclusivamente a servizio degli utenti della struttura, si possa derogare al requisito delle superfici minime previste e che possano essere utilizzati i servizi igienici (per il pubblico e per il personale) già presenti nella struttura.

13. In caso di subingresso in attività preesistenti, sia per atto tra vivi che per causa di morte, si potrà derogare al requisito del rispetto delle superfici minime, fermo restando l' obbligo dell' osservanza delle altre norme igienico sanitarie previste dal presente Regolamento.

Art. 8

Norme di igiene e linee guida comportamentali

1. Il personale, sia titolare sia dipendente, deve curare particolarmente l'igiene personale ed indossare un vestiario specifico ed idoneo da cambiare giornalmente; le mani vanno lavate con sapone liquido prima di ogni contatto con il pubblico e si ricorda l'opportunità di tenere le unghie tagliate e di non indossare anelli al fine di assicurare una pulizia completa.
2. La biancheria (asciugamani, lenzuolini, accappatoi e simili) deve essere pulita e cambiata di volta in volta per ogni persona; è preferibile l'impiego di materiale monouso.
3. Dopo ogni utilizzo le spazzole per i capelli devono essere accuratamente lavate.
4. I pettini od altro materiale di plastica dopo essere stati lavati con un detergente, vanno immersi in una soluzione disinfettante (ad esempio di amuchina o sali d'ammonio quaternario).
5. Gli oggetti taglienti metallici (i rasoi, le forbici, le macchine per il taglio dei capelli, gli strumenti da manicure e pedicure, ecc.) dopo ogni uso vanno accuratamente lavati con acqua e detergente e quindi immersi in una soluzione disinfettante che va cambiata giornalmente ovvero trattati con il calore; successivamente al trattamento di pulizia e disinfezione gli strumenti devono essere adeguatamente conservati in contenitori idonei chiusi, nelle massime condizioni di pulizia.
6. Le parti degli apparecchi meccanici di uso estetico che vengono a contatto con il corpo umano e che non sono monouso, devono essere sostituite per ogni singolo cliente e lavate ove possibile con acqua corrente e detergente altrimenti pulite con salviette sterili imbevute di detergente; vanno quindi disinfettate con un prodotto idoneo a seconda della loro natura plastica o metallica.
7. Lavandini, lava-capelli e lava-piedi, dopo essere stati lavati con un detergente, devono essere disinfettati spargendovi una soluzione di ipoclorito di sodio o di polifenoli che va lasciata asciugare spontaneamente.
8. Un contenitore con chiusura a perfetta tenuta ed internamente rivestito con materiale lavabile e disinfettabile deve essere destinato al deposito della biancheria sporca.
9. Le attrezzature in dotazione presso l'attività di estetista devono corrispondere a quelle indicate nell'elenco, eventualmente aggiornato, da presentarsi al Comune ai sensi dell'articolo 13 comma 5 lettera d) del presente Regolamento, e devono essere in possesso del marchio CE.
10. I cosmetici impiegati nell'attività vanno conservati nelle confezioni originali con la documentazione relativa alla corrispondenza alla normativa vigente.

Art. 9

Esercizio dell' attività

1. L' esercizio dell' attività di estetista e/o di parrucchiere misto, esercitata in forma di impresa individuale o di società, in luogo pubblico o privato anche a titolo gratuito, è subordinato al rilascio dell' autorizzazione comunale valida per l' intestatario della stessa e per i locali e le superfici in essa indicati.

2. Nel caso in cui tali attività siano svolte, anche a titolo gratuito, in concomitanza con altre attività o in sedi destinate ad uso diverso, quali palestre, club, circoli privati, case di cura, ospedali, caserme, ricoveri per anziani, istituti di estetica medica, devono essere svolte in conformità alla normativa di cui al presente Regolamento e quindi soggette al rilascio dell' autorizzazione di cui al comma 1.

3. Non è ammesso lo svolgimento delle attività di estetista e/o di parrucchiere misto in forma ambulante o di posteggio.

4. I titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese in possesso di autorizzazione per l' esercizio dell' attività artigiana di estetista e/o di parrucchiere misto ai sensi del presente Regolamento possono recarsi a prestare la propria opera presso la dimora di persone che, a causa di minorazioni fisiche o psichiche o di altri particolari o gravi motivi, non siano in grado di accedere ai locali in cui è svolta l' attività in sede fissa.

5. Ai sensi dell' art. 30, comma 3, della Legge Regionale 22 aprile 2002 n. 12 e della Legge regionale 18 marzo 1991 n. 10, come modificata dalla Legge regionale 31/1991, che individua il Comune di Monrupino/Repentabor nell' ambito turistico n. 1, potranno essere rilasciate autorizzazioni stagionali nel rispetto delle norme di cui al presente Regolamento.

6. Le imprese che intendano svolgere le attività di estetista e/o di parrucchiere misto in forma artigiana sono tenute ad iscriversi all' Albo delle Imprese Artigiane e a trasmettere al Comune il relativo certificato entro sessanta giorni dal rilascio dell' autorizzazione comunale.

7. Le domande di iscrizione all' Albo delle Imprese Artigiane delle suddette imprese artigiane, nonché le denunce di modifica e di cessazione delle stesse, sono presentate alla Commissione provinciale per l' artigianato competente per territorio entro 30 giorni rispettivamente dall' inizio dell' esercizio dell' attività o dalla data dell' evento modificativo o di cessazione.

8. E' considerato abusivo l' esercizio dell' attività artigiana in assenza della presentazione della domanda di iscrizione all' Albo delle Imprese Artigiane nei termini stabiliti dal precedente comma 7.

9. Le imprese non iscritte all' Albo delle Imprese Artigiane non possono adottare nella propria insegna, ditta o marchio una denominazione in cui ricorrono riferimenti all' artigianato. Lo stesso divieto vale per l' utilizzo di denominazioni e di nomi comunque riferibili all' artigianato adottati da persone fisiche ovvero da imprese e da

enti associativi diversi da quelli iscritti all' Albo delle Imprese Artigiane per fini di pubblicità o di presentazione dei prodotti venduti o dei servizi prestati.

10. L' uso del titolo di maestro artigiano è vietato a chiunque non ne abbia ottenuto il riconoscimento e l' annotazione nell' Albo delle Imprese Artigiane.

11. Le imprese che intendano svolgere le attività di estetista e/o di parrucchiere misto in forma non artigiana devono trasmettere al Comune il certificato di iscrizione al registro delle imprese entro sessanta giorni dal rilascio dell' autorizzazione comunale.

Art. 10

Attività mista

1. L' attività di estetista può essere svolta anche unitamente all' attività di parrucchiere misto, in forma di imprese esercitate nella medesima sede avente i requisiti previsti dal presente Regolamento.

2. Per l' esercizio congiunto, nella stessa sede, delle attività di estetista e di parrucchiere misto, deve essere rilasciata un' autorizzazione amministrativa per ogni singola attività, purché sussistano i requisiti professionali ed igienico sanitari prescritti per ciascuna di esse.

3. Nel caso in cui l' attività mista sia esercitata da impresa artigiana individuale, il titolare che esercita professionalmente le distinte attività deve essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l' esercizio delle attività medesime. Qualora l' attività mista sia svolta in forma di società artigiana, i singoli soci partecipanti che esercitano le distinte attività, devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l' esercizio delle rispettive attività.

4. I parrucchieri misti nell' esercizio della propria attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l' esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico tradizionalmente complementari all' attività principale.

Art. 11

Vendita di prodotti cosmetici

1. Alle imprese artigiane esercenti l' attività di estetista e/o di parrucchiere misto che vendono o comunque cedono alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, prodotti cosmetici strettamente inerenti lo svolgimento delle attività medesime, non si applica la disciplina del commercio di cui alla Legge Regionale 8/1999.

2. Le imprese commerciali che vendono prodotti cosmetici possono esercitare l' attività di estetista a condizione che si adeguino al presente Regolamento e che i soggetti che esercitano professionalmente tale

attività siano in possesso della qualificazione professionale di estetista. Per le medesime imprese non sussiste l' obbligo dell' iscrizione all' Albo delle Imprese Artigiane.

Art. 12

Attività di tatuaggio e piercing

1. L' esercizio dell' attività di tatuaggio e di piercing, esercitata in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito o temporaneo, è subordinato all' accertamento dei requisiti di sicurezza e igienico - sanitari dei locali e delle attrezzature da parte dell' Azienda per i servizi sanitari competente per territorio, nonché al rispetto delle normative europee relative a dette attività.

2. I predetti requisiti sono riportati all' allegato " C" del presente Regolamento.

Art. 13

Autorizzazione amministrativa all' apertura di nuove attività o al trasferimento di sede di attività già esistenti

1. L' apertura od il trasferimento di locali di un esercizio per l' attività di estetista e/o di parrucchiere misto, nelle forme previste dall' art. 1, comma 1, del presente Regolamento, è subordinata al rilascio di autorizzazione comunale, valida per l' intestatario della stessa e per i locali e le superfici in essa indicati, previa domanda su carta legale da presentarsi al Comune.

2. L' autorizzazione è rilasciata dopo aver accertato:

- a) il possesso della qualificazione professionale conseguita secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del presente Regolamento, in caso di nuova apertura;
- b) i requisiti igienico sanitari dei locali nei quali è svolta l' attività;
- c) la superficie minima richiesta.

3. Per l' accertamento del requisito della qualificazione professionale il richiedente fornisce le dichiarazioni e le eventuali documentazioni indicate nell' apposita modulistica predisposta dal Comune, diversificata a secondo del modo in cui è stata conseguita la qualificazione.

4. Per l' accertamento dei requisiti igienico sanitari dei locali in cui si intende svolgere l' attività, delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici ad uso dell' esercizio, il richiedente dovrà rivolgersi all' Azienda per i servizi sanitari competente per territorio alla quale sarà tenuto, tra l' altro, ad esibire:

- a) dichiarazione di conformità dell' impianto elettrico;
- b) dichiarazione di conformità dell' impianto a gas;

- c) documentazione tecnica e certificazioni relative alle apparecchiature elettromedicali e, qualora le apparecchiature fossero in uso già da tempo, documentazione di controllo delle stesse, eseguita da tecnico autorizzato o dalla ditta costruttrice.

5. All' atto della presentazione, alla domanda vanno allegati:

- a) planimetria dei locali dove si intende esercitare l' attività in scala 1:50 o 1:100 con indicata la sistemazione delle postazioni di lavoro, degli arredi, ecc..;
- b) copia semplice del parere di conformità sotto il profilo igienico sanitario dei locali in cui si intende esercitare l' attività, delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici;
- c) in caso di apertura di una nuova attività, documentazione necessaria ad attestare la qualificazione professionale di estetista e/o parrucchiere misto così come previsto rispettivamente dagli articoli 4 e 5 del presente Regolamento, comprovante l' idoneità del titolare dell' impresa o della maggioranza dei soci che esercitano professionalmente l' attività o del soggetto cui viene affidata la direzione dell' esercizio;
- d) in caso di attività estetica, elenco dettagliato delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici;
- e) dichiarazione di accettazione da parte del soggetto al quale viene affidata la direzione dell' esercizio;
- f) autocertificazioni antimafia delle persone fisiche tenute a presentarle.

6. L' autorizzazione decade di diritto qualora l' interessato non attivi l' esercizio entro sei mesi dalla data di rilascio del titolo autorizzativo.

7. Per cause di forza maggiore può essere consentito il trasferimento temporaneo dell' attività in altri locali fatto salvo il rispetto del requisito di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo.

8. In attuazione dell' art. 20 della legge 241/1990 e dell' art. 27 della Legge Regionale 7/2000 le domande di rilascio di autorizzazioni all' esercizio delle attività di estetista e/o di parrucchiere misto o al trasferimento della sede delle stesse in altri locali si intenderanno accolte qualora entro il termine di sessanta giorni non venga comunicato all' interessato il provvedimento di diniego.

Art. 14

Ampliamento o riduzione della superficie di vendita

- 1. L' ampliamento o la riduzione della superficie destinata all' esercizio dell' attività di estetista e di parrucchiere misto possono essere realizzati solo dopo apposita comunicazione da presentarsi al Comune nel rispetto delle norme di cui al presente Regolamento ed in particolare nel rispetto delle superfici minime e dell' adeguamento attinente i servizi igienici dei locali previsti dall' art. 7 dello stesso.

2. Alla comunicazione di ampliamento o riduzione della superficie di vendita va allegata la seguente documentazione:

- a) planimetria dei locali dove si intende esercitare l' attività in scala 1:50 o 1:100 con indicata la sistemazione delle postazioni di lavoro, degli arredi, ecc..;
- b) copia semplice del parere di conformità sotto il profilo igienico sanitario dei locali come ampliati o ridotti, delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici;
- c) in caso di attività estetica, elenco dettagliato delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici;
- d) autocertificazioni antimafia delle persone fisiche tenute a presentarle.

Art. 15

Cessione di azienda in gestione o in proprietà

1. Il trasferimento dell' azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o per causa di morte, finalizzato all' esercizio dell' attività, comporta di diritto il trasferimento dell' autorizzazione, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 7.

2. Il subentrante deve presentare denuncia preventiva di inizio attività al Comune, ai sensi dell' articolo 19 della legge 241/1990, entro novanta giorni dalla data di trasferimento dell' azienda ovvero, nel caso di trasferimento in proprietà per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l' attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

3. La denuncia di inizio attività deve essere fornita delle seguenti indicazioni ed allegati:

- a) estremi (numero di repertorio, nominativo del notaio, data di stipulazione, numero, data e luogo di registrazione) dell' atto sulla base del quale è avvenuto il trasferimento in proprietà o gestione dell' azienda;
- b) copia semplice del parere di conformità sotto il profilo igienico sanitario dei locali, delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici;
- c) documentazione necessaria ad attestare la qualificazione professionale di estetista e/o parrucchiere misto così come previsto rispettivamente dagli articoli 4 e 5 del presente Regolamento, comprovante l' idoneità del titolare dell' impresa o della maggioranza dei soci che esercitano professionalmente l' attività o del soggetto cui viene affidata la direzione dell' esercizio;
- d) in caso di attività estetica, elenco dettagliato delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici;
- e) dichiarazione di accettazione da parte del soggetto al quale viene affidata la direzione dell' esercizio;
- f) autocertificazioni antimafia delle persone fisiche tenute a presentarle.

4. L' esercizio dell' attività potrà aver inizio soltanto dopo l' avvenuta presentazione della suddetta denuncia.

5. Nel caso di esercizio congiunto delle attività di estetista e parrucchiere misto, è ammessa la cessione parziale dell'azienda, anche in gestione, purché vengano rispettati i requisiti di sicurezza ed igienico sanitari dei locali nei quali viene esercitata ciascuna attività.

6. In caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilitazione del titolare dell'autorizzazione, relativamente ad impresa iscritta al Registro delle Imprese Artigiane, i familiari ed affini, di cui all'articolo 230 bis del codice civile, dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato, ovvero dal tutore dei medesimi familiari ed affini minorenni fino al compimento della maggiore età, possono richiedere entro sei mesi dall'evento, l'intestazione dell'autorizzazione per un quinquennio o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni anche in mancanza del requisito della qualificazione professionale purché venga comprovato che l'attività è esercitata da persona in possesso della qualificazione professionale di cui agli articoli 4 e 5. Decorso il quinquennio ovvero al compimento della maggiore età dei figli minorenni l'autorizzazione decade di diritto salvo che l'intestatario non compri il possesso di tutti i requisiti soggettivi.

7. La mancata osservanza dei termini per la presentazione della denuncia per trasferimento in proprietà o in gestione dell'azienda o del trasferimento in proprietà in caso di morte comporta la decadenza di diritto dall'esercizio dell'attività.

Art. 16

Disciplina relativa alla denuncia di inizio attività per subingresso

1. L'ufficio comunale competente, ricevuta la denuncia di inizio attività ne controlla la regolarità e la completezza.

2. Qualora la denuncia di inizio attività risulti irregolare o incompleta l'ufficio comunale invita il richiedente, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della denuncia all'ufficio protocollo, a provvedere alla sua regolarizzazione. In questo caso si considera data di presentazione della denuncia quella in cui la stessa risulta completa di tutti gli elementi richiesti per la sua regolarizzazione.

3. Il termine per la regolarizzazione della denuncia di inizio attività viene fissato in un periodo non superiore ai trenta giorni dall'avvenuta conoscenza formale della richiesta di integrazione; scaduto senza riscontro tale termine, la denuncia si intenderà tacitamente decaduta e ne sarà comunicata la sua archiviazione.

4. La denuncia di inizio attività, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, sostituisce l'autorizzazione amministrativa. Spetta all'amministrazione, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, nel caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato

provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall' amministrazione stessa.

Art. 17

Variazioni del direttore dell' impresa

1. La nomina di ogni nuovo soggetto cui viene affidata la direzione dell' esercizio, di cui all' articolo 6 comma 3, deve essere immediatamente comunicata al Comune.

2. Alla comunicazione va allegata:

- a) documentazione necessaria ad attestare la qualificazione professionale di estetista e/o parrucchiere misto così come previsto rispettivamente dagli articoli 4 e 5 del presente Regolamento, comprovante l' idoneità del soggetto cui viene affidata la direzione dell' esercizio;
- b) dichiarazione di accettazione da parte del soggetto al quale viene affidata la direzione dell' esercizio;
- c) autocertificazioni antimafia del soggetto medesimo.

Art. 18

Variazioni relative alle attrezzature ed agli apparecchi elettromeccanici

1. Tutte le variazioni relative all' uso di nuove attrezzature ed apparecchi elettromeccanici devono preventivamente ottenere il parere di conformità igienico sanitario da parte dell' Azienda per i servizi sanitari territorialmente competente, e vanno comunicate al Comune.

Art. 19

Sospensioni e cessazioni dell' attività

1. Il titolare dell' autorizzazione può sospendere l' attività per un periodo non superiore a 30 giorni consecutivi senza obbligo di comunicazione al Comune.

2. La sospensione dell' attività per un periodo superiore a quello indicato al precedente comma 1, e per un periodo massimo di dodici mesi è soggetta a comunicazione scritta al Comune.

3. Trascorsi dodici mesi di inattività dell' esercizio l' autorizzazione amministrativa decade di diritto.

4. La cessazione definitiva dell' attività di estetista e/o di parrucchiere misto è soggetta alla Comunicazione da presentarsi al Comune entro novanta giorni dall' avvenuta cessazione.

Art. 20

Decadenza delle autorizzazioni

1. L' autorizzazione all' esercizio dell' attività di estetista e/o di parrucchiere misto decade di diritto nei seguenti casi:

- a) per perdita da parte del titolare dei requisiti soggettivi;
- b) per il venir meno dei requisiti igienico – sanitari del locale, di cui all' art. 7 del presente Regolamento;
- c) per l' inosservanza dei termini previsti per la presentazione della denuncia per trasferimento in proprietà o in gestione dell' azienda o del trasferimento in proprietà in caso di morte, di cui all' art. 15 del presente Regolamento;
- d) per mancata attivazione dell' esercizio entro sei mesi dalla data di rilascio dell' autorizzazione;
- e) per sospensione superiore ai dodici mesi dell' attività dell' esercizio;
- f) in caso di mancata sostituzione del direttore tecnico dimissionario.

Art. 21

Orari e giornate di chiusura

1. Negli esercizi che svolgono l' attività di estetista e/o di parrucchiere misto è possibile effettuare l' apertura in tutti i giorni feriali e festivi nella fascia oraria dalle ore 07.00 alle ore 22.00, con un orario minimo rispettivamente di 7 ore nei giorni feriali e 5 ore nei prefestivi e festivi, a scelta dell' esercente, eventualmente anche in forma di orario continuato, fatto salvi i diritti dei lavoratori dipendenti.

2. La giornata o le giornate di chiusura infrasettimanali, per un massimo di due giorni, purché non consecutivi, sono facoltative e comunque a scelta degli esercenti, purché non coincidenti tutte nella medesima giornata. In tal caso viene data priorità nella scelta all' attività insediata da più tempo. Viene fatta salva la facoltà di chiusura degli esercizi nelle giornate delle festività civili e religiose riconosciute per legge.

3. L' orario di effettiva apertura e chiusura degli esercizi, nonché le eventuali giornate di chiusura infrasettimanale, devono essere indicati al pubblico mediante cartelli o altri supporti informativi esposti in maniera ben visibile.

Art. 22

Tariffe

1. Le tariffe professionali devono essere esposte nel locale ove è svolta l'attività autorizzata in maniera ben visibile al pubblico e comunicate al Comune. Ogni eventuale variazione deve preventivamente essere comunicata al Comune.

Art. 23

Sanzioni

1. Per le infrazioni previste dai commi 8 e 9 dell' art. 9 del presente Regolamento, relativamente alla mancata iscrizione delle imprese artigiane all' apposito albo ed all' uso di riferimenti all' artigianato nelle insegne di imprese non iscritte allo specifico albo, è applicata la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 516,00 a euro 3.098,00.

2. Ai trasgressori delle disposizioni di cui all' art. 9, comma 7, del presente Regolamento, relativamente alla presentazione all' Albo delle Imprese Artigiane delle denunce di modifica e di cessazione, è irrogata una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 258,00 a euro 1.291,00.

3. Ai trasgressori delle disposizioni di cui all' art. 9, comma 10, del presente Regolamento, relativamente all' uso del titolo di maestro artigiano, è irrogata una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 258,00 a euro 1.291,00.

4. L' esercizio dell' attività di estetista e/o di parrucchiere misto in assenza dell' autorizzazione comunale di cui all' art. 13 del presente Regolamento comporta la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 516,00 a euro 1.549,00.

5. Qualora le Commissioni provinciali per l' artigianato rilevino le infrazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, informano il Comune territorialmente competente al fine dell' irrogazione dell' eventuale sanzione pecuniaria amministrativa, nonché gli organi della pubblica amministrazione competenti per materia.

6. Il Comune provvede all' irrogazione dell' eventuale sanzione pecuniaria amministrativa, dandone comunicazione, entro novanta giorni dalla data della segnalazione, alla Commissione provinciale per l' artigianato e ai competenti uffici della pubblica amministrazione.

7. Qualora l' attività di estetista e/o di parrucchiere misto sia svolta in contrasto con le disposizioni di cui alla Legge Regionale 22 aprile 2002 n. 12 ed alle norme del presente Regolamento, il Comune provvede a sospendere l' autorizzazione assegnando un termine massimo di trenta giorni per la regolarizzazione. Qualora l' interessato non provveda alla prescritta regolarizzazione l' autorizzazione sarà revocata.

Art. 24

Ricorsi

1. Avverso il provvedimento di diniego al rilascio dell' autorizzazione, di annullamento ai sensi dell' articolo 20 della legge 241/1990, di sospensione e di revoca di cui all' articolo 34 della L.R. 22/04/2002 n. 12 può

essere presentato ricorso alla Giunta Regionale entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1199/1971.

ART. 25

Abrogazioni di precedenti disposizioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari in materia ed in particolare:

- a) il Regolamento comunale per la disciplina dell' attività di estetista in applicazione alla Legge 04.01.1990, n. 1, L.R. 27.05.1991, n. 21 e D.P.G.D. 08.04.1992, n. 170/Pres., approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49/C dd. 30.11.1999, come modificato con deliberazione n. 2/C dd. 12.04.2000.

ART. 26

Esercizi esistenti

1. I titolari degli esercizi esistenti al momento di entrata in vigore del presente Regolamento, sono autorizzati a continuare l' attività di parrucchiere misto e/o estetista, fermo restando il rispetto delle condizioni igienico – sanitarie.

2. Qualora risultasse che esercizi la cui attività sia iniziata precedentemente all' approvazione del regolamento non siano in regola con le autorizzazioni, gli stessi devono provvedervi entro un anno dall' entrata in vigore del presente regolamento.

3. Nel caso in cui l' adeguamento alle norme di cui al presente regolamento non sia possibile, per motivi di natura tecnica, l' interessato dovrà presentare apposita dichiarazione di un tecnico abilitato dalla quale risulti l' impossibilità tecnica all' adeguamento.

ART. 27

Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all' Albo Pretorio del Comune.

ALLEGATO A
(riferito all' art. 1, comma 2, del Regolamento)

CAPO I della L.R. 22/04/2002, n. 12
Definizione di impresa artigiana

ARTICOLO 7
(Definizione)

1. Il presente capo definisce l' impresa artigiana in conformità ai principi della legge 8 agosto 1985, n. 443, ai fini dell' iscrizione all' Albo delle Imprese Artigiane e ai fini della concessione di agevolazioni e incentivi a favore del settore artigiano.

ARTICOLO 8
(Imprenditore artigiano)

1. E' imprenditore artigiano colui che esercita professionalmente un' attività economica organizzata secondo i requisiti e le finalità di cui all' articolo 9, svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro nel processo produttivo e le funzioni di direzione e di gestione tecnico-produttiva in modo preminente rispetto all' organizzazione dei fattori di produzione.

2. L' imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana. Tuttavia è riconosciuta la facoltà all' imprenditore artigiano e ai soci che svolgano il proprio lavoro nelle forme di cui all' articolo 10, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, di partecipare ad un' altra società artigiana a condizione che nella medesima non svolgano il proprio lavoro nel processo produttivo.

ARTICOLO 9
(Impresa artigiana)

1. E' impresa artigiana l' impresa che risponde ai seguenti requisiti:

- a) abbia per scopo prevalente lo svolgimento di attività di produzione, fabbricazione, costruzione e trasformazione; di riparazione, lavorazione, trattamento e manutenzione; di compimento di opere; di prestazione di servizi;
- b) sia organizzata e operi con il lavoro personale e professionale dell' imprenditore artigiano ed, eventualmente, con quello dei suoi familiari rientranti nei gradi di parentela e di affinità di cui all' articolo 230 bis del codice civile, dei soci di cui all' articolo 10 e dei dipendenti, a condizione che il lavoro complessivamente organizzato nell' impresa abbia funzione preminente sul capitale.

2. Ai sensi del comma 1, lettera a), sono escluse dall' oggetto dell' attività principale dell' impresa artigiana le attività agricole, le attività commerciali di intermediazione e di vendita, le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, le quali, tuttavia, possono essere svolte in via strumentale o accessoria rispetto all' esercizio dell' impresa artigiana.

3. Con regolamento sono individuate le attività, anche di natura emergente, che possono rientrare nell' esercizio dell' impresa artigiana e che sono caratterizzate dall' impiego di nuove tecniche produttive ovvero da situazioni di contiguità funzionale rispetto ad altri comparti di attività.

4. L' impresa artigiana può essere esercitata in luogo fisso, presso l' abitazione dell' imprenditore artigiano o di uno dei soci partecipanti al lavoro, o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio, purché non in contrasto con le norme vigenti.

5. L' impresa artigiana può avvalersi di apposite unità locali per lo svolgimento di una o più fasi del processo produttivo ovvero per lo svolgimento di attività amministrativo-gestionali.

6. Per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all' esecuzione delle opere o alla prestazione dei servizi, non si applicano alle imprese artigiane le disposizioni vigenti in materia di esercizio di attività commerciali di intermediazione e di vendita e di orario di vendita.

7. Le imprese artigiane operanti nel settore agro-alimentare con attività di vendita al pubblico debbono rispettare l' orario determinato dal Comune, ai sensi dell' articolo 25 della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8.

8. Le rosticcerie, le pasticcerie, le gelaterie artigiane e le rivendite di pizza al taglio applicano l' orario di apertura e di chiusura previsto per gli esercizi classificati all' articolo 5, comma 1, lettera d), della legge 25 agosto 1991, n. 287.

9. Alle imprese artigiane con attività di commercio su aree pubbliche dei propri prodotti si applica la disciplina di cui alla legge regionale 4 giugno 1999, n. 14.

ARTICOLO 10

(Società artigiana)

1. E' artigiana la società avente i requisiti indicati agli articoli 9 e 11 e costituita:

- a) in forma di società cooperativa, di piccola società cooperativa, di società in nome collettivo, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, possieda i requisiti indicati all' articolo 8;
- b) in forma di società in accomandita semplice, a condizione che la maggioranza dei soci accomandatari, ovvero uno nel caso di due soci, possieda i requisiti indicati all' articolo 8 e che i soci accomandatari siano in maggioranza;
- c) in forma di società a responsabilità limitata con un unico socio, a condizione che il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati all' articolo 8.

2. Ha inoltre diritto al riconoscimento della qualifica artigiana l' impresa avente i requisiti indicati agli articoli 9 e 11 e costituita in forma di società a responsabilità limitata con pluralità di soci a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, possieda i requisiti indicati all' articolo 8, che i soci artigiani detengano la maggioranza negli organi deliberanti e che le quote possedute da detti soci costituiscano la maggioranza del capitale sociale.

3. In caso di trasferimento per atto tra vivi delle società di cui ai commi 1 e 2, le medesime mantengono la qualifica artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.

ARTICOLO 11

(Organico dell' impresa artigiana)

1. L' impresa artigiana può essere esercitata con la prestazione d' opera di personale dipendente coordinato e diretto dall' imprenditore artigiano o dagli eventuali soci in possesso dei requisiti indicati all' articolo 8, sempreché non superi il limite massimo di venti addetti.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1:

- a) il limite degli addetti e' ridotto a dieci per le imprese che lavorano in serie, purché la lavorazione non si svolga con processo del tutto automatizzato;
- b) il limite degli addetti e' innalzato a trentacinque per le imprese che svolgono la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell' abbigliamento su misura.

3. Con regolamento di esecuzione di cui all' articolo 14, comma 7, sono definiti i settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell' abbigliamento su misura e individuate, con apposito elenco esemplificativo, le attività per ciascun settore.

4. Ai fini del calcolo del limite degli addetti di cui ai commi 1 e 2 sono computati:

- a) i lavoratori assunti come apprendisti;

- b) i lavoratori a domicilio;
- c) i soci indicati dall' articolo 10, in possesso dei requisiti di cui all' articolo 8;
- d) i dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale in proporzione all' orario effettivamente svolto.

5. Non sono computati nel limite degli addetti di cui ai commi 1 e 2:

- a) il titolare di impresa artigiana individuale;
- b) nelle società artigiane, un socio imprenditore artigiano nonché i soci non partecipanti al lavoro;
- c) i familiari dell' imprenditore artigiano, partecipanti all' impresa familiare di cui all' articolo 230 bis del codice civile;
- d) i dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro;
- e) gli apprendisti assunti a tempo indeterminato dalla stessa impresa artigiana, al termine del periodo di apprendistato, per un periodo di due anni;
- f) i disabili fisici, psichici o sensoriali;
- g) gli impiegati che svolgono mansioni amministrative.

6. Le imprese artigiane che per specifiche esigenze produttive abbiano superato, fino al 25 per cento, con approssimazione all' unità superiore, i limiti massimi indicati ai commi 1 e 2 per un periodo non superiore a sei mesi all' anno, mantengono l' iscrizione all' Albo delle Imprese Artigiane

ARTICOLO 12

(Consorzi e società consortili)

1. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti fra imprese artigiane, sono iscritti nella separata sezione dell' Albo delle Imprese Artigiane, con l' indicazione delle relative imprese consorziate.

2. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, cui partecipano, oltre che imprese artigiane, anche piccole imprese, purché in numero non superiore ad un terzo, nonché enti pubblici o privati di ricerca e di assistenza tecnica e finanziaria, sono iscritti nella separata sezione dell' Albo delle Imprese Artigiane a condizione che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti.

3. Sono inoltre iscritti nella separata sezione dell' Albo delle Imprese Artigiane i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti tra i consorzi e le società consortili di cui ai commi 1 e 2.

4. Ai consorzi e alle società consortili di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano, in quanto compatibili, le norme relative alle agevolazioni e agli incentivi per le imprese artigiane.

ALLEGATO B

(riferito ad articolo 2, commi 2 e 3, del Regolamento)

ELENCO DEGLI APPARECCHI ELETTROMECCANICI PER USO ESTETICO:

Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato; stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni).

Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA.

Apparecchi per l' aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro.

Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera.

Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità.

Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole.

Lampade abbronzanti UV-A.

Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR).

Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera.

Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera.

Scaldacera per cerette

Rulli elettrici e manuali.

Vibratori elettrici oscillanti.

Attrezzi per ginnastica estetica.

Attrezzature per manicure e pedicure.

Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale.

Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad una atmosfera.

Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti.

Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti.

Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza).

Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati.

Depilatori elettrici ed elettronici.

Apparecchi per massaggi subacquei.

Apparecchi per presso-massaggio.

Elettrostimolatore ad impulsi.

Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera.

Laser estetico.

Saune.

ALLEGATO C
(riferimento art. 12, comma 2, del Regolamento)

**REQUISITI DI SICUREZZA E IGIENICO - SANITARI DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE PER LE ATTIVITA' DI
TATUAGGIO E PIERCING**

Locali: Vedi i requisiti presenti per l'attività di estetista e parrucchiere misto

In particolare gli spazi dove vengono effettuate le procedure devono essere separati dalle sale d' attesa e da quelle designate per la pulizia, la sterilizzazione e la disinfezione ad alto livello.

Deve esistere una separazione netta tra le aree in cui vengono trattati presidi e materiali sporchi e quelle in cui vengono conservati i materiali puliti e sterilizzati. La zona " sporca" deve essere provvista di vasca con acqua calda e fredda per il lavaggio dei materiali;

I materiali che rivestono le pareti debbono essere impermeabili e facilmente lavabili.

La massima attenzione deve essere posta nella manipolazione di apparecchiature e strumentario utilizzati nell' esercizio dell' attività, soprattutto per quelli che possono diventare pericolosi nel caso di manovre errate.

Dopo l' utilizzo i materiali debbono essere eliminati correttamente in accordo con le normative vigenti sullo smaltimento dei rifiuti, per ridurre il rischio di esposizioni accidentali;

Servizi igienici: Vedi i requisiti presenti per l'attività di estetista e parrucchiere misto

Decontaminazione e disinfezione dello strumentario

Gli strumenti debbono essere sottoposti a procedure di sterilizzazione con il calore, o alternativamente a disinfezione ad alto livello.

La sterilizzazione a vapore è il metodo di scelta per lo strumentario riutilizzabile (autoclave a 121° C per un minimo di 20 minuti).

La sterilizzazione a calore secco deve essere effettuata a 170° per 2 ore.

Nei casi in cui tali procedure non siano applicabili è possibile disinfettare gli strumenti, secondo le caratteristiche costruttive e merceologiche.

Il ricorso alla disinfezione chimica sicuramente efficace deve essere limitato alle situazioni in cui non è possibile applicare la sterilizzazione.

I disinfettanti più largamente utilizzati sono ipoclorito di sodio alla concentrazione di 5000 ppm e glutaraldeide al 2%.

Il materiale e gli strumenti da sottoporre a sterilizzazione o a disinfezione sicuramente efficace, debbono essere accuratamente puliti prima dell' esposizione al germicida, seguendo le indicazioni del produttore (dello strumento o dell' apparecchiatura) relative alla compatibilità degli apparecchi con i germicidi chimici.

Gli strumenti e le apparecchiature decontaminati con germicidi chimici debbono essere adeguatamente lavati ed asciugati prima del riuso.

Nella gestione dei disinfettanti chimici si applicano le norme di sicurezza previste dal D.L.gs. 626/94 e successive integrazioni e modifiche.

Misure per aghi, taglienti, strumenti e sostanze da utilizzare

Gli aghi e gli strumenti taglienti, che perforano la cute o comunque vengono a contatto con superfici cutanee integre o lese e/o con annessi cutanei, debbono essere sempre e rigorosamente monouso.

Tutti gli altri materiali e strumenti, diversi dagli aghi e taglienti, devono essere sterilizzati, dopo l' uso, con mezzi fisici. Qualora non siano trattabili con il calore, è necessario che essi vengano sottoposti ad un trattamento che garantisca una disinfezione efficace.

Nel caso di procedure che implicano l' utilizzo di apparecchiature per tatuaggi (electric tattoo gun) con aghi multipli che penetrano nella cute per portare i pigmenti in profondità, è necessario che:

- la testata sulla quale sono montati gli aghi sia sterilizzata con calore umido;
- gli aghi siano rigorosamente monouso;
- i pigmenti da utilizzare devono essere atossici, sterili e certificati da parte di autorità sanitaria nazionale o estera;
- i contenitori dei pigmenti siano di piccole dimensioni e monouso (un contenitore per ogni soggetto) ed eliminati dopo l' uso su ogni singolo soggetto anche se il contenuto non è stato esaurito;
- il circuito attraverso il quale passano i pigmenti sia sostituito, unitamente al contenitore dopo ogni soggetto.

Precauzioni universali

Nel caso in cui l' operatore utilizzi pratiche che lo possono mettere a contatto con il sangue debbono essere applicate le precauzioni universali, di cui al D.M. 28 settembre 1990, sia per quanto riguarda gli aspetti connessi al contatto con il sangue, sia per quanto riguarda l' eliminazione dei presidi utilizzati.

Il semplice lavaggio delle mani non è sufficiente: è indispensabile che prima e dopo ogni procedura venga effettuato un lavaggio accurato con antisettico

Il lavaggio delle mani va effettuato sempre indipendentemente dall' impiego di guanti sterili.

L' uso di misure protettive quali maschere ed occhiali è indispensabile.

E' opportuno che l' operatore indossi un camicie sterile monouso in caso di procedure di tatuaggio.

Per prevenire punture accidentali con aghi, questi non debbono essere rincappucciati, o volontariamente piegati o rotti, o altrimenti manipolati. Dopo l' uso gli aghi e gli altri oggetti taglienti debbono essere riposti, per l' eliminazione, in appositi contenitori resistenti alla puntura.

Contenitori resistenti alla puntura debbono essere sistemati in posizione vicina e comoda al posto in cui debbono essere usati.

La biancheria sporca deve essere maneggiata quanto meno è possibile, posta in sacchi impermeabili nel luogo di utilizzo; va lavata con idoneo detersivo ad una temperatura superiore a 71° C per 25 minuti.